



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 57 del 18/12/2018

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 3.1 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

MARTINO ANTONIO nato il 16.08.2003 LATRONICO TERME (fino al 9.7.19)  
SANTOCHIRICO BENITO nato il 23.04.2003 LATRONICO TERME

## **\*\* CALCIO A 11 \*\***

### ECCELLENZA

#### 3.2 VARIAZIONE GARA

GARA FERRANDINA 17890 - MONTESCAGLIOSO del 23.12.2018

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 23.12.2018 alle **ore 15.30** sul campo Comunale di Bernalda.

### UNDER 19

#### 3.3 VARIAZIONE FISSAZIONE RECUPERO GIRONE C

4^ giornata di andata

CASTELLUCCIO	R.A.F. VEJANUM	COMUNALE	VIGGIANELLO	2/01/19	17:00
--------------	----------------	----------	-------------	---------	-------

#### 3.4 VARIAZIONE FISSAZIONE RECUPERO GIRONE C

5^ giornata di andata

LATRONICO TERME	GRUMENTUM VAL D'AGRI	COMUNALE	LATRONICO	2/01/19	17:30
-----------------	----------------------	----------	-----------	---------	-------



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1  
85100 Potenza PZ  
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)  
website [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail [segreteria@figcbasilicata.it](mailto:segreteria@figcbasilicata.it)

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



**COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE****3.5 VARIAZIONE PROGRAMMA GARE**

5^ giornata

POTENZA CALCIO SRL	R.A.F. VEJANUM	VIVIANI	POTENZA	<b>4/01/19</b>	15:30
TECNOLENS	ATLETICO AVIGLIANO	COMUNALE	MIGLIONICO	23/12/18	10:30

**\*\* CALCIO A 5 \*\*****SERIE C FEMMINILE****3.6 VARIAZIONE GARA**

GARA FUTSAL BERNALDA FEMMINILE - REAL SATRIANO del 23.12.2018

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 9.1.2019** alle **ore 18.30** presso il Palacampagna di Bernalda.

**4. CORTE SPORTIVA D' APPELLO TERRITORIALE****4.1 RICORSO DELLA SOCIETA' APD BRIENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 29/01/2019 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL'ALLENATORE GERARDI ANTONELLO, RIPORTATA SUL C.U. N.47 DEL 23/11/2018.**

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-** nella seduta del **15 Dicembre 2018** ha deliberato quanto segue.

**Letto** il reclamo proposto dalla Società **APD BRIENZA CALCIO** avverso la squalifica, con relativa inibizione, a svolgere ogni attività dell'**ALLENATORE** Sig. **Antonello Gerardi**, come riportata nel **C.U. n. 47 del 23 Novembre 2018**;

**Esaminati** gli atti ufficiali di gara;

**Ascoltata** la Società reclamante, che ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.** ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del **Presidente** Sig. **Mario Margherita**;

**Procedutosi** all'audizione ex **art. 34 comma 5 C.G.S.** del **D.G.**, accompagnato dal padre esercente la potestà genitoriale (trattandosi di minore) e assistito dal delegato **A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi**;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente degli **Assistenti** in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Atteso** come il ricorrente Sodalizio abbia, a mezzo del proposto reclamo, in via principale, sollecitato l'annullamento della squalifica inflitta al proprio

**Allenatore** e in via gradata, la sua riduzione in misura equamente rapportata alla reale entità dell'accaduto;

**Preso atto** come, a sostegno delle proprie richieste, il **Presidente** del ricorrente **Sodalizio** abbia, anche in sede di audizione, confermato come il Sig.r **Antonello Gerardi** si fosse avvicinato al **D.G.** esclusivamente all'interno del terreno di gioco e al solo scopo di allontanare i propri calciatori e indurli a rientrare negli spogliatoi, chiarendo, tuttavia, come nulla avesse personalmente e direttamente visto riguardo la condotta al proprio tesserato contestata nella zona attigua al campo;

**Considerato** come il **D.G.**, in sede di audizione, abbia precisato come l'**Allenatore**, si fosse a lui avvicinato al fine di protestare per il recupero concesso e in quel contesto, lo avesse preso per il polso per indurlo a girarsi, senza, tuttavia, alcun intento violento;

**Verificato**, in definitiva, come dall'esame incrociato degli elementi istruttori portati al vaglio di questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** possano dirsi emerse fattispecie sufficienti a rilevare una condotta del **Gerardi** certamente sanzionabile perché irriguardosa e antisportiva, ma non intrinsecamente minacciosa né violenta e meno che mai preordinatamente orientata a ledere l'incolumità fisica del **D.G.**, favorevolmente valutabile ai fini di una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta;

#### P.Q.M.

- LA **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del **G.S.** adottate e riportate nel **C.U. n. 20 del 02/11/2016** così delibera:
- Riduce la squalifica con relativa inibizione inflitta all'**Allenatore Sig. Gerardi Antonello** fino a tutto il **20 dicembre 2018**;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

#### 4.2 RICORSO DEL CALCIATORE GRECO SALVATORE (SOCIETA' FUTSAL HERACLEA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.42 DEL 9/11/2018.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti** - nella seduta del **15 Dicembre 2018**, ha deliberato quanto segue:

Letti gli atti ufficiali di gara;

**Esaminato** il reclamo dal giocatore **GRECO SALVATORE**, tesserato per la **A.S.D. FUTSAL HERACLEA**, ritualmente proposto avverso la squalifica al irrogataGLI in forza di **Decisione** del **G.S.** pubblicata su **C.U. n° 42 del 09 Novembre 2018**;

**Ascoltata**, ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.**, la **A.S.D. FUTSAL HERACLEA**, nella persona del suo **Vice Presidente**;

**Procedutosi**, ex **art. 34 comma 5 C.G.S.**, all'audizione del **D.G.** assistito dal **Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi**;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Considerato** come le motivazioni dal ricorrente addotte a sostegno delle proprie deduzioni difensive abbiano trovato parziale riscontro nel referto di gara e nelle dichiarazioni dal **D.G.** rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità del calciatore **GRECO SALVATORE** in riferimento alla condotta antisportiva, ingiuriosa, irrispettosa e offensiva allo stesso ascritta, ma non anche a quella intrinsecamente e intenzionalmente violenta ulteriormente contestatagli, rimasta per vero priva di conferente riscontro probatorio, in assenza, tra l'altro di certificazione medica utile a documentare possibili esiti traumatici del denunciato contatto;

**Osservato** come, alcuna giustificazione, neppure ipoteticamente correlabile ad un possibile stato di compressione psico-fisica conseguente a stress agonistico, possa riconoscersi alla condotta del ripetuto giocatore **GRECO SALVATORE** per aver questi, al termine dell'incontro, dopo che un proprio compagno aveva scagliato il pallone in direzione di un avversario colpendolo e seppur al fine di evitare scontro fisico tra i giovani componenti delle compagini in campo, scompostamente inveito nei confronti del **D.G.** allontanandolo, una volta avvicinatosi, con una vigorosa manata e quindi profferendo al suo indirizzo espressioni ingiuriose e offensive;

**Verificato**, di converso, come l'analisi dei fatti oggetto di disamina procedimentale conduca questo **Collegio** ad escludere che il comportamento dell'inibito ancorché collocabile nel perimetro delle previsioni regolate dall'**art. 19 quarto comma lettera d)** potesse dirsi intenzionalmente orientato a ledere l'altrui incolumità fisica;

**Acclarato**, più in dettaglio, come in sede dibattimentale e in forza di quanto dallo stesso **Arbitro** lodevolmente confermato, sia stato possibile riscontrare un ridimensionamento del quadro indiziario, in virtù del quale il G.S. aveva licenziato la propria decisione, per non essere emersi elementi univocamente concordanti utili a confermare la preordinata volontà del calciatore **GRECO SALVATORE** di mettere a rischio l'integrità fisica del D.G. al momento del loro accertato contatto fisico, sfociato in reciproche spinte prive di volontà lesive;

**Ritenuto**, nondimeno, come non possa dirsi essere, in sede dibattimentale e in termini rigidamente confermativi, emersa la natura esclusivamente intenzionale e quindi preordinatamente violenta dello scontro dal D.G. inizialmente refertato;

**Considerato** come alla ricognizione dei fatti complessivamente operata debba riconoscersi valore valutativo prevalente su quello narrativo;

**Argomentato**, in definitiva, come, in difetto di prova certa, alcuna attribuzione di volontà inequivocabilmente diretta a ledere l'integrità fisica del **D.G.** possa attagliarsi alla condotta del calciatore **GRECO SALVATORE** la cui condotta, seppur meritevole di una mitigazione della sanzione inflittagli deve, in ogni caso, dirsi coincidente con la previsione di cui all'**art. 19 comma 4 punto d) C.G.S.**;

**Considerato** come l'**Arbitro** in corso di audizione abbia confermato che il ridetto calciatore **GRECO SALVATORE**, all'esito dei narrati eventi si era recato nel suo spogliatoio per porgergli le scuse, anche in privato, successivamente e ancora in sede dibattimentale, per voce del **Dirigente** della sua **Società** di appartenenza, sinceramente reiterate;

**Valutato** come questo, ancorché tardivo, comportamento possa essere apprezzato quale attenuante ai fini della decisione;

**Acclarato**, nondimeno, come l'introduzione dell'**art. 11 bis** e la modifica dell'**art. 19 C.G.S.** pubblicate su **C.U. F.I.G.C. n° 19/A** del **07 Dicembre 2019** non abbiano, in difetto espresso richiamo e secondo le regole del **Diritto** comune, efficacia retroattiva e non possano, quindi, trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente procedimento per essersi i fatti all'attenzione di questo **Collegio** offerti, verificati in data **06 Novembre 2018** e quindi in epoca antecedente la disposta novella;

**Stimato**, in conclusione, come l'indagine dibattimentale abbia consentito di ritenere accertata la responsabilità del calciatore **GRECO SALVATORE** riguardo la documentata, veemente, scompostezza della sua condotta e la natura ingiuriosa e offensiva delle espressioni all'indirizzo del **D.G.** profferte in relazione alle quali questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** decide sulla scorta di proprio consolidato orientamento.

**P.Q.M.**

- La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE C.R.B.** in parziale accoglimento del reclamo dal giocatore **GRECO SALVATORE** tesserato per la la **A.S.D. FUTSAL HERACLEA** proposto e a parziale modifica delle decisioni dal **G.S.** assunte e pubblicate su **C.U. n° 42** del **09 Novembre 2018** così delibera:
- Riduce a **n° 2** (due) mesi la squalifica al calciatore **C.U. n° 42** del **09 Novembre 2018** inflitta;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 18/12/2018**

Il Segretario  
(Rocco Picciano)

Il Presidente  
(Pietro Rinaldi)